



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove e questo giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 21,30, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE N. 14 del 25.03.2019	OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 – Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo testo coordinato.
---	---

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 10 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Furiosi Yuri</i>	X	
<i>Neri Iury</i>	X	
<i>Arzilli Eliano</i>	X	
<i>Santini Moreno</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X	
<i>Dogali Sara</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>		X

Biotti Margherita
Ghelli Tiziano
Cibecchini Fabio
Chimenti Filomena
Spera Franco
Masini Lucia
Romano Giuseppe
Palazzo Eliseo

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
	X
	X
	X
	X
X	
X	

Ed il Sindaco *Cucini Giacomo*

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Arzilli – Dogali - Biotti

ASSESSORI PRESENTI: Dei – Conforti – Di Vita



OMISSIS

Alle ore 23,05 escono i consiglieri Renzi – Masini – Romano.
Conseguentemente sono presenti n. 11 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Cibecchini – Chimenti – Spera - Renzi – Masini – Romano.

(N. 14)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 – Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo testo coordinato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 – Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo testo coordinato.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 21.03.2019, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 11
ASTENUTI	n. 1 (Palazzo)
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	nessuno

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che:

con deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 è stato approvato il vigente Regolamento sull’Imposta di Soggiorno in vigore dall’01/04/2012 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

Visto l’art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017 che prevede l’assoggettamento all’imposta di soggiorno per la fattispecie delle “locazioni brevi”;

Considerato che il Comune di Certaldo mette a disposizione delle strutture ricettive il programma di gestione delle presenze per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 7 del Regolamento;

Si rende necessario pertanto modificare il regolamento vigente con l’aggiunta di un nuovo articolo e la modifica e l’integrazione di altri;



Il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 446/1997;

Visto l'articolo n. 4 del D. Lgs. n. 23/2011;

Visto l'articolo n. 4 del D.L., n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017;

Visto l'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visto l'articolo n. 1, commi n. 161 e n. 162, della Legge n. 296/2006;

Visto l'articolo n. 13 del D. Lgs. n. 471/1997;

Visti gli articoli n. 9, comma 1, primo periodo e n. 17 del D. Lgs. n. 472/1997;

Visto l'articolo n. 7-bis, comma 1^, del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 689/1981;

Visto l'articolo n. 42, comma 2^, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per l'Imposta di Soggiorno modificato ed integrato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017 con l'aggiunta dell'art. 7bis e la modifica di altri articoli (allegato A);
- 2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 11
ASTENUTI	n. 1 (Palazzo)
VOTANTI	n. 10
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Certaldo
Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	3
Articolo 6 - Versamento dell'imposta.....	4
Articolo 7 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 7bis - Locazioni Brevi.....	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 9 - Sanzioni.....	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11- Rimborsi.....	6
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali.....	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs 23/2011, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Certaldo in materia di

turismo, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 2019.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio del comune di Certaldo, compresi gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, (convertito in L.n.96 del 21 giugno 2017) ubicati nel territorio del Comune di Certaldo

4. L'imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

5. L'imposta si applica fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell'anno solare, nel caso di persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.



Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale del turismo L.RT n. 86/2016, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n.96 del 2017 e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Certaldo
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente al corretto e integrale riversamento della stessa al comune di Certaldo
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017, convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.
3. Le tariffe vengono stabilite in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive risultanti dall'allegato "B" al presente regolamento,

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) I pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
 - c) i malati ed i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento di day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente.
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- h) Dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- i) Studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze, sede di Empoli
- j) Gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use
- k) I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento trimestralmente al comune di Certaldo dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio con le seguenti modalità:
 - a) mediante F24;
 - b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c) tramite le procedure telematiche;
 - d) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1 I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Certaldo, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta



di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati sul territorio.

2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. Gli obblighi di dichiarazione si considerano assolti esclusivamente in via telematica con l'inserimento di tutti i dati sopra specificati, compresi gli estremi del pagamento, nel sistema informatico dell'Ente. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

4. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere conservata per almeno cinque anni, al fine di consentire i controlli da parte del Comune.

Articolo 7bis – Locazioni Brevi

1. Ai sensi dell'art.4 co. 5-ter del DL 50/2017, convertito nella legge n.96 del 2017 il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.

2. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento ed in particolare dagli artt. 6 e 7.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, ivi compresi i Registri delle presenze;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- effettuare sopralluoghi anche tramite gli Agenti della Polizia Municipale.

3. I controlli verranno effettuati mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione nonché reperibili dall'Amministrazione Comunale

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' compito dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di categoria di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.





Allegato B)

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE
HOTEL 5*
HOTEL 4*
HOTEL 3*
HOTEL 2*
HOTEL 1*
RTA
CAMPEGGI 1,2,3,4*
OSTELLI
CASE PER FERIE
AFFITTACAMERE PROFESSIONALI
AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI
CASE VACANZE
RESIDENZE D'EPOCA
RESIDENCE 2,3,4*
AGRITURISMO 1,2,3, 4, 5 girasoli
ALLOGGI PRIVATI DESTINATI ALLE LOCAZIONI BREVI
AGRICAMPEGGI



COMUNE DI CERTALDO
PROVINCIA DI FIRENZE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N° 009 del 21/03/2019

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – IMPOSTA DI SOGGIORNO – REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N 13 C.C. DEL 14/03/2012 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Certaldo, nelle persone del presidente dott. Roberto Del Vecchio e dei membri dott. Roberto Chiucini e dott. Roberto Lusini,

visto

- la proposta di delibera Consiliare avente ad oggetto Tributi Comunali – Imposta di Soggiorno – regolamento approvato con deliberazione n 13 C.C. del 14/03/2012 – modifiche ed integrazioni;

premesso che

- con deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 è stato approvato il vigente Regolamento sull'Imposta di Soggiorno in vigore dall'01/04/2012 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

visto

- l'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017 che prevede l'assoggettamento all'imposta di soggiorno per la fattispecie delle "locazioni brevi";

considerato

- che il Comune di Certaldo mette a disposizione delle strutture ricettive il programma di gestione delle presenze per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 del Regolamento; si intende aggiungere un nuovo articolo e la modifica e integrazione di altri

tenuto conto

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi degli articoli 49, 1° comma, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile della Ragioneria,

preso atto che

- la deliberazione in esame sarà trasmessa al MEF ai sensi dell'art. 13, co 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

dopo attenta analisi della documentazione prodotta

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto “ Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale sull’Imposta di Soggiorno” in particolare con l’aggiunta dell’ “ Articolo 7 bis - Locazioni brevi “ oltre alla modifica ed integrazioni degli art. 2-3-4-5-7 e 8.

21 Marzo 2019.

dott. Roberto Del Vecchio

dott. Roberto Chiucini

dott. Roberto Lusini

(documento firmato digitalmente)





COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

TRIBUTI COMUNALI – Regolamento imposta di soggiorno – Deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2012 – Modifiche ed integrazioni – Approvazione nuovo testo coordinato.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 19.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Tania Frediani)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 19.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Tania Frediani)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giuseppe Lombardo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 2 Aprile 2019 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
 Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 2 Aprile 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

